

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

22 settembre 2020

Alle aziende associate

**FSBA: ASSEGNO ORDINARIO POSSIBILE PER LE SETTIMANE NON COPERTE
DAL “DECRETO AGOSTO”**

Con la delibera n. 10 del 9 settembre 2020, il Fondo Bilaterale di Solidarietà per l’Artigianato (Fsba) prende finalmente posizione, dopo mesi di attesa, sulla possibilità, per le imprese artigiane, di potere utilizzare l’assegno ordinario (ex art. 4 del Regolamento Fsba) per le aziende che, nel mese di luglio 2020, avevano esaurito le (prime) n. 18 settimane di integrazione salariale con la causale Covid 19.

Il Fondo chiarisce in sostanza che i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che, a partire dal 30 giugno 2020, hanno già esaurito le n. 18 (prime) settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid 19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all’art. 4 del Regolamento Fsba approvato il 30 aprile 2019, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati.

Tuttavia, il trattamento di assegno ordinario potrà essere erogato solo con decorrenza 30 giugno 2020 e fino al 12 luglio 2020, giorno precedente all’avvio del periodo di integrazione salariale, con causale Covid 19, così come disciplinato dal DL n. 104 del 14 agosto 2020.

La richiesta di concessione del trattamento dovrà essere presentata dalle aziende interessate entro il 30 ottobre 2020.

Si ricorda che il Fondo Fsba eroga due tipologie di ammortizzatori sociali non Covid:

- Assegno Ordinario => viene corrisposto ai dipendenti delle imprese artigiane che, in presenza di accordo sindacale, siano sospesi a zero ore o ad orario ridotto nei casi di una situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, comprese le situazioni climatiche e quelle temporanee di mercato, per una durata pari a n. 20 settimane, ossia n. 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su n. 5 giorni e pari a n. 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su n. 6 giorni (le giornate dovranno essere conteggiate nel biennio mobile in capo all’azienda).

- Assegno di Solidarietà => Viene corrisposto ai dipendenti delle imprese artigiane che, in presenza di accordo sindacale effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, per una durata pari a n. 26 settimane, ossia n. 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su n. 5 giorni e pari a n. 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su n. 6 giorni (le giornate dovranno essere conteggiate nel biennio mobile in capo all'azienda).

La delibera del 9 settembre pone ora alcune questioni alle aziende. Innanzitutto, la delibera arriva in ritardo sui tempi e rischia di essere quasi del tutto inutile in considerazione del fatto che ormai la maggior parte delle aziende ha già elaborato i cedolini di luglio 2020, utilizzando (presumibilmente) le ferie per coprire le settimane a cavallo tra il “Decreto Rilancio” ed il “Decreto Agosto”.

Si rileva poi in secondo luogo come, essendo le due prestazioni (Assegno Ordinario ed Assegno di Solidarietà) alternative tra loro nel biennio mobile, qualora il datore di lavoro dovesse decidere di “coprire” il periodo considerato attraverso l'utilizzo delle prestazioni dell' “Assegno Ordinario”, potrebbe precludersi un domani (quando ce ne potrebbe essere la necessità) l'utilizzo del medesimo “Assegno Ordinario” (essendo già stato utilizzato, seppur parzialmente, nel biennio mobile).

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

